

*Johannes Guigard*  
*Dottore Commercialista in Milano*

**LA FISCALITA' DEL RISPARMIO TRANSFRONTALIERO:  
LA DIRETTIVA 2003/48/CE (TAXATION OF SAVINGS  
INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS)**

DOCUMENTO DI LAVORO PREPARATO PER IL CORSO “L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA SUI REDDITI DA RISPARMIO TRANSFRONTALIERO – DIR. 2003/48/CE E SUO RECEPIMENTO” A CURA DELLA FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO, DEL 14 DICEMBRE 2005. MATERIALE LIBERAMENTE RIPRODUCIBILE ANCHE SENZA CITARE LA FONTE
--

## **Indice**

1.- Premesse .....	5
1.1.- Definizione di un codice di condotta in tema di tassazione delle imprese.....	5
1.2.- Normativa concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi, canoni e diritti tra consociate e stabili organizzazioni di Stati membri diversi....	5
1.3.- Disciplina della tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi nei confronti di soggetti non residenti.....	5
2.- Generalità.....	5
2.1.- La norma italiana.....	5
2.2.- Provvedimenti attuativi .....	5
2.3.- Altre circolari e comunicazioni .....	5
2.4.- L’entrata in vigore .....	5
2.5.- Figure fondamentali della disciplina .....	5
2.6.- Lo strumento adottato.....	6
3.- Obiettivi.....	6
4.- Ambito di applicazione.....	6
4.1.- Oggetto .....	6
4.2.- Applicazione.....	6
4.3.- Eccezioni (art.11 Dir 2003/48/CE).....	6
5.- Le forme di risparmio interessate .....	6
6.- Nozione di pagamento di interesse (Art.2 DLgs 84/2005).....	7
6.1.- Generalità .....	7
6.2.- Interessi pagati o accreditati.....	7
6.3.- Gli interessi maturati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui sopra.	7
6.4.- OICVM.....	7

6.5.- Cessione, rimborso, riscatto di OICVM.....	7
6.6.- Proventi che non costituiscono interesse.....	8
7.- Gli Stati interessati e i regimi applicati .....	8
7.1.- Lo scambio di informazioni .....	8
a.- Le nuove modalità .....	8
b.- L'elenco dei Paesi .....	8
c.- La deroga .....	8
7.2.- Il regime della ritenuta .....	8
a.- Le nuove modalità .....	8
b.- I Paesi UE.....	8
c.- I Paesi extra UE.....	9
d.- La misura della ritenuta.....	9
e.- Il regime transitorio .....	9
f.- Le possibilità per i risparmiatori .....	9
7.3.- Le altre regole.....	9
a.- Le nuove modalità .....	9
b.- L'elenco dei territori associati.....	9
c.- La deroga .....	9
7.4.- Il caso degli Stati Uniti.....	9
8.- Misura del prelievo.....	10
9.- Scambio automatico di informazioni.....	10
10 - Le comunicazioni .....	10
10.1.- Oggetto delle comunicazioni (art. 5 DLgs 84/2005).....	10
10.2.- Modalità di comunicazione (art.4 Provv 8.7.2005 AE) .....	11
10.3.- Termini per le comunicazioni (art.4 c2 Provv 8.7.2005 AE).....	11
10.4.- La ricevuta delle comunicazioni (art.5 Provv 8.7.2005 AE).....	11
10.5.- Sanzioni (art.6 cc2 e 3 DLgs 84/2005).....	11
11.- Clausola di salvaguardia.....	11
12.- Il beneficiario effettivo (art.2 Dir 48/03 e art.4 DLgs 84/05).....	12
12.1.- Definizione.....	12
12.2.- La dichiarazione della persona fisica .....	12
13.- Gli agenti pagatori .....	12
13.1.- Definizione.....	12
13.2.- Gli agenti pagatori in Italia.....	12
13.3.- Adempimenti.....	13
13.4.- Le persone fisiche straniere titolari di obbligazioni o finanziamenti verso società italiane. ....	13
13.5.- Società semplici con soci persone fisiche domiciliate in altri Stati della Comunità. ....	13
14.- L'equiparazione agli OICVM autorizzati.....	13
14.1.- Premessa.....	13
14.2.- richiesta di equiparazione.....	13
14.3.- Modalità attuative.....	13
15.- Applicazione sul residente nazionale .....	14
15.1.- Processo cognitivo.....	14
a.- Identificare la tipologia di investimento.....	14
b.- Individuare lo Stato ove si trova l'investimento .....	14
c.- Effetti concreti sul contribuente nazionale e scelte strategiche e di convenienza conseguenti .....	14

15.2.- Soggetto che ha investito in uno Stato convenzionato con cui opererà lo scambio di informazioni.....	14
a.- Se ha denunciato l'investimento o lo ha scudato.....	14
b.- Non ha denunciato l'investimento in Italia .....	14
15.3. Soggetto che ha investito in uno Stato convenzionato che opera la ritenuta.....	14
a.- Se ha dichiarato in Italia l'investimento e il relativo interesse percepito.....	14
b.- Non ha dichiarato l'investimento né l'interesse in Italia.....	15
16.- Applicazione al non residente.....	15
17.- Meccanismi contro la doppia imposizione .....	15
17.1.- La Direttiva 2003/48/CE .....	15
17.2.- Il Tuir.....	15
17.3.- Il certificato .....	15
18.- Il certificato dell'AE per evitare la ritenuta.....	16
18.1.- Norme applicate .....	16
18.2.- La richiesta .....	16
18.3.- Il contenuto dell'istanza .....	16
18.4.- Caratteristiche del certificato .....	16
18.5.- Il contenuto del certificato.....	16
18.6.- Gli effetti del certificato .....	17
18.7.- Limitazioni territoriali (art.5 Provv 25.7.2005).....	17
19.- Le sanzioni.....	17
19.1.- Mancato, tardivo o incompleto invio della comunicazione del percettore .....	17
19.2.- Mancata comunicazione di detenzione di investimenti all'estero.....	17
20.- Critica al sistema di monitoraggio italiano in generale .....	18
20.1.- La normativa esistente.....	18
20.2.- La normativa europea.....	19
20.3.- Conclusioni.....	19
21.- Questioni sospese .....	20
21.1.- Nozione di interesse .....	20
a.- Pronti contro termine .....	20
b.- Finanziamento infruttifero.....	20
21.2.- La segretezza in caso di scudo fiscale.....	20
22.- Gli accordi con la Svizzera.....	20
22.1.- Gli accordi .....	20
22.2.- La dichiarazione del beneficiario .....	21
22.3.- Lo scambio di informazioni .....	21
22.4.- La frode fiscale.....	21
22.5.- Le cinque fattispecie.....	22
22.6.- Il caso dell'imprenditore industriale .....	22
22.7.- L'agente pagatore .....	23
22.8.- L'interposizione fittizia .....	23
22.9.- La certificazione della ritenuta d'imposta .....	23
22.10.- La residenza.....	24
23.- La situazione in alcuni Paesi europei .....	24
23.1.- Lussemburgo .....	24
23.2.- Francia .....	24
23.3.- Monaco.....	24
24.- Assistenza reciproca fra gli Stati dell'UE in materia di imposte dirette e indirette – recepimento delle direttive comunitarie.....	25
24.1.- Le norme .....	25

24.2.- Entrata in vigore .....	25
24.3.- La ratio .....	25
24.4.- Gli interventi normativi .....	25
24.5.- L'assistenza reciproca in materia di imposte sui premi assicurativi .....	25
24.6.- L'assistenza reciproca in materia di imposte dirette .....	26
24.7.- L'assistenza reciproca in materia di Iva .....	27

## **1.- Premesse**

Le direttive 48 e 49/2003 si articolano su tre punti.

### 1.1.- Definizione di un codice di condotta in tema di tassazione delle imprese

Il codice di condotta impone a tutti gli Stati membri:

- il divieto di introdurre nuove norme fiscali che possano generare una concorrenza dannosa (clausola standstill);
- di adeguare la legislazione in vigore ai principi fissati dallo stesso codice (clausola rollback).

### 1.2.- Normativa concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi, canoni e diritti tra consociate e stabili organizzazioni di Stati membri diversi.

Mira ad eliminare alla radice le distorsioni connesse all'applicazione delle ritenute alla fonte sui pagamenti di interessi e canoni che richiedono poi complesse procedure per il recupero delle imposte pagate all'estero dai residenti.

### 1.3.- Disciplina della tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi nei confronti di soggetti non residenti.

Il presente lavoro tratterà solo della tassazione dei redditi da risparmio.

## **2.- Generalità**

### 2.1.- La norma italiana

- DLgs 18 aprile 2005 n°84, attuativo della legge Comunitaria 2003 – L 31.10.2003 n°306;

### 2.2.- Provvedimenti attuativi

- Provv AE 8.7.2005, attuativo dell'art.6 DLgs 84/2005 :obblighi di comunicazione degli intermediari finanziari vs AE;
- Provv AE 8.7.2005. attuativo dell'art.1 c4 DLgs 84/2005: come determinati intermediari finanziari possono richiedere all'AE l'equiparazione agli OICVM autorizzati;
- Provv AE 25.7.2005, attuativo dell'art.9 DLgs 84/2005: istanza che le persone fisiche residenti devono presentare all'AE per ottenere il certificato da trasmettere all'intermediario non residente al fine della disapplicazione della ritenuta alla fonte.  
Lo schema di istanza contenuto nel provvedimento del 25.7.2005 è stato rettificato dall'AE con la comunicazione pubblicata sulla G.U. del 19.8.2005 n.192.

### 2.3.- Altre circolari e comunicazioni

- Circolare ABI, Serie Tributaria, del 27.5.2004 n.9;
- Comunicazioni Assofiduciaria del 10.6.2005 n.31 e del 24.6.2005 n.33.

### 2.4.- L'entrata in vigore

1 Luglio 2005.

La norma si applica ai pagamenti di interessi effettuati dall'1.7.2005, indipendentemente dalla data di maturazione.

### 2.5.- Figure fondamentali della disciplina

Sono il beneficiario effettivo, ossia il soggetto che riceve i redditi in questione (vedi §12 infra) e l'agente pagatore (vedi §13 infra) ossia l'operatore economico che paga gli interessi

(vedi §6 infra) e che ha il compito di determinare l'identità dei beneficiari effettivi e la loro residenza.

#### 2.6.- Lo strumento adottato

L'adozione di un sistema generalizzato di scambio di informazioni tra le diverse Autorità Fiscali degli Stati aderenti all'accordo (Stati membri + Stati terzi) e concernenti i redditi finanziari delle persone fisiche non residenti.

### **3.- Obiettivi**

- Tassare i redditi, oggetto della Direttiva, corrisposti in uno Stato membro a beneficiari persone fisiche residenti in un altro Stato membro in base alla legislazione dello Stato membro di appartenenza del percettore;
- Combattere le forme di evasione che, basandosi sulla difformità delle legislazioni nazionali, nonché sulla presenza di un più o meno forte segreto bancario, consentono, a tutt'oggi, alle persone fisiche di detenere all'estero somme produttive di reddito di fatto totalmente detassate.

### **4.- Ambito di applicazione**

#### 4.1.- Oggetto

La direttiva riguarda i pagamenti di interessi effettuati all'interno della Comunità, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce interessi, a favore di persone fisiche che hanno, a fini fiscali, la residenza in uno Stato dell'UE diverso da quello del pagatore.

#### 4.2.- Applicazione

La direttiva prevede che tutti gli interessi pagati a soggetti residenti in altro Stato membro debbano essere comunicati in modo automatico agli Stati in cui il percipiente dell'interesse ha la sua residenza. Obiettivo del provvedimento è quello di introdurre un meccanismo di scambio delle informazioni generalizzato, non solo tra i 25 Stati membri, ma anche con alcuni Paesi terzi.

#### 4.3.- Eccezioni (art.11 Dir 2003/48/CE)

In materia di interessi, ogni Stato membro dell'UE poteva scegliere dal 2000 se applicare una ritenuta del 20% mantenendo il segreto bancario oppure comunicare all'Amministrazione finanziaria dello stato di residenza dell'investitore le informazioni riguardanti i proventi da questi percepiti sotto forma di interessi. Con la Direttiva del 2003 si arriva ad un completo scambio di informazioni tra gli Stati membri anche se per ragioni tecniche e di mantenimento del segreto bancario Austria, Belgio e Lussemburgo applicheranno invece una ritenuta alla fonte transitoria con ripartizione del gettito per il 75% allo Stato membro di residenza del beneficiario degli interessi, e per il 25% allo Stato che effettua il prelievo alla fonte.

Si veda il § 7.2 e 7.3 infra.

### **5.- Le forme di risparmio interessate**

Sono:

- a.- i depositi in contanti;
- b.- le cauzioni in forma liquida;
- c.- tutti i tipi di obbligazioni di emittenti pubblici e privati;
- d.- i titoli negoziabili similari;

e.- le quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

## **6.- Nozione di pagamento di interesse (Art.2 DLgs 84/2005)**

### 6.1.- Generalità

E' il frutto derivante da crediti di qualsiasi tipo, anche garantiti o corredati da clausole di partecipazione agli utili, da titoli obbligazionari nonché da altri titoli simili negoziabili e dai redditi distribuiti dagli OICVM, nella misura in cui derivano da pagamenti di interessi. In particolare la nozione di interesse ricomprende, relativamente ai titoli di debito, sia i flussi cedolari sia gli interessi maturati o capitalizzati realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto delle forme di risparmio (comprese le obbligazioni a tasso zero, emesse sotto la pari e i titoli simili) citate, rendendo rilevanti, ai fini del monitoraggio, anche le operazioni di cessione dei titoli.

Nel caso in cui l'intermediario non disponga di informazioni sufficienti circa la proporzione del reddito distribuito dagli OICVM derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito viene considerato pagamento di interessi.

Sono oggetto della comunicazione all'AE, ai sensi dell'art.2 DLgs 84/2005:

### 6.2.- Interessi pagati o accreditati

Sono gli interessi pagati o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsiasi natura, in particolare quelli relativi ai titoli del debito pubblico e alle obbligazioni, fatta eccezione per gli interessi moratori. In dettaglio:

- Interessi su conti correnti, conti di risparmio
- Interessi su conti a termine
- Interessi su qualsiasi tipologia di deposito
- Interessi su obbligazioni societarie
- Interessi su obbligazioni convertibili
- Interessi su obbligazioni a tasso flottante
- Interessi su obbligazioni zero coupon
- Interessi su obbligazioni con warrant
- Interessi su eurobond
- Interessi pagati, attribuiti o capitalizzati
- Le remunerazioni di finanziamenti eccedenti i limiti indicati dall'art.98 Tuir.

### 6.3.- Gli interessi maturati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui sopra

### 6.4.- OICVM

I redditi derivanti dal pagamento di interessi distribuiti da OICVM autorizzati ai sensi della Dir 85/611/CEE, o da organismi che beneficiano dell'opzione per essere trattati come OICVM autorizzati, ovvero ancora a OICVM stabiliti al di fuori del territorio in cui si applica il Trattato dell'Unione Europea.

Sono gli OICVM detti a distribuzione che investono tutti gli attivi in crediti, in conti bancari o in bond, o in ogni caso più del 15 % del loro attivo in crediti.

### 6.5.- Cessione, rimborso, riscatto di OICVM

Sono i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote negli OICVM, se questi investono, direttamente o indirettamente, oltre il 40% del loro attivo in crediti; a decorrere dall'1.1.2011 tale percentuale è ridotta al 25%.

## 6.6.- Proventi che non costituiscono interesse

- I dividendi azionari
- Le plusvalenze azionarie
- I redditi da prodotti derivati
- I redditi da prodotti assicurativi o pensionistici
- I redditi da fondi immobiliari
- I redditi delle sicav lussemburghesi
- Interessi da titoli coperti dalla c.d. clausola di salvaguardia (mirante a evitare l'esercizio della cosiddetta clausola di lordizzazione o "gross up")
- I redditi di OICVM che abbiano investito esclusivamente in azioni o in derivati
- I redditi (dividendi) di OICVM 85/611/CEE riferibili a investimenti azionari e derivati
- I redditi (dividendi) di OICVM 85/611/CEE cosiddetti a distribuzione i cui investimenti in crediti siano inferiori al 15% degli attivi
- I redditi (plusvalenze) realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote negli OICVM 85/611/CEE cosiddetta a capitalizzazione che abbiano investito meno del 40% degli attivi in crediti (25% dall'1 gennaio 2011).

## **7.- Gli Stati interessati e i regimi applicati**

Sono i 25 Stati membri dell'UE, 5 paesi terzi convenzionati e i 10 territori dipendenti e associati.

I criteri sono diversi e si possono individuare 3 categorie.

### 7.1.- Lo scambio di informazioni

#### a.- Le nuove modalità

Lo Stato dell'agente pagatore (a seguito di informativa ricevuta da quest'ultimo) informa lo Stato di residenza del beneficiario in modo automatico entro il 30 giugno dell'anno successivo al pagamento.

#### b.- L'elenco dei Paesi

Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

#### c.- La deroga

La comunicazione delle informazioni avviene in modo automatico anche con gli Stati che applicano la ritenuta in luogo dello scambio di informazioni.

### 7.2.- Il regime della ritenuta

#### a.- Le nuove modalità

Lo Stato dell'agente pagatore non informa lo Stato di residenza del beneficiario e applica una ritenuta. I Paesi che applicano il regime della ritenuta sono indicati in b.- e c.- infra.

#### b.- I Paesi UE

Austria, Belgio e Lussemburgo.

### c.- I Paesi extra UE

Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra.

### d.- La misura della ritenuta

- 15%→ 2005-2007
- 20%→ 2008-2010
- 35%→2011

### e.- Il regime transitorio

I Paesi che adottano il regime della ritenuta dovranno adottare, al termine del periodo transitorio che si dovrebbe concludere dopo il 2011 in funzione del ruolo degli USA (vedi §7.4 infra), il regime dello scambio di informazioni.

### f.- Le possibilità per i risparmiatori

- Chiedere la non applicazione della ritenuta: in questo caso lo Stato comunicherà i dati del contribuente al suo Paese di residenza (cfr. §17 infra).  
La tassazione avverrà secondo le regole del Paese di residenza.
- Sono previste regole per evitare la doppia imposizione, con recupero dell'imposta pagata all'estero, richiesta di rimborso o compensazioni degli importi pagati.
- Questo prelievo si aggiunge, salvo la disciplina contro le doppie imposizioni, al prelievo previsto dalle leggi di imposta dello Stato di residenza del beneficiario (art.11 §4 Dir 2003/48/CE).
- L'art.10 c1 DLgs 84/2005 consente al beneficiario degli interessi di scomputare dall'IRPEF dovuta un credito per le imposte assolute all'estero ex art.165 TUIR. Si veda §17.2 infra.

## 7.3.- Le altre regole

### a.- Le nuove modalità

Scambio d'informazione automatico o applicazione della ritenuta alla fonte a seconda degli accordi stipulati con i Paesi UE di dipendenza e associazione.

### b.- L'elenco dei territori associati

Jersey, Guernsey, Isle of Man, British Virgin Islands, Turks and Caicos, Cayman, Montserrat, Anguilla, Antille olandesi e Aruba.

### c.- La deroga

Disciplina transitoria fissata dal Consiglio Ecofin del giugno 2005.

## 7.4.- Il caso degli Stati Uniti

Entro la fine del periodo transitorio, in cui taluni Stati possono applicare il regime "alternativo" consistente nel prelievo di una ritenuta sugli interessi pagati a persone fisiche non residenti, è previsto un accordo sullo scambio di informazioni con gli USA.

L'art.10 §2 Dir 2003/48/CE prevede che le disposizioni transitorie siano applicabili sino alla fine del primo esercizio tributario successivo all'ultima delle seguenti date:

- Entrata in vigore di un accordo tra Consiglio UE e l'ultimo dei cinque Stati che applicano la deroga (Svizzera, Monaco, Liechtenstein, Andorra e San Marino), avente ad oggetto lo scambio di informazioni in base al modello OCSE del 18 aprile 2002;

- Data in cui il Consiglio UE converrà, all'unanimità, che anche gli Stati Uniti si sono impegnati a procedere a detto scambio di informazioni.

### **8.- Misura del prelievo**

Il prelievo fiscale tramite ritenuta alla fonte deve essere rapportato, dall'agente pagatore, al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo e, nel caso in cui non sia in grado di determinare tale periodo, considererà quest'ultimo come titolare dell'intero credito, salvo prova contraria.

### **9.- Scambio automatico di informazioni**

L'art.9 della Direttiva (art.7 DLgs 84/2005) prevede che gli Stati che erogano i redditi dovranno di norma comunicare allo Stato di residenza del percipiente le informazioni indicate al §10.1 infra fornitegli ex art.8 dall'agente pagatore.

Le informazioni relative a tutti i pagamenti di interessi effettuati durante l'anno devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato di residenza del beneficiario effettivo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi dalla chiusura dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore al quale si riferiscono. Nel periodo transitorio Belgio, Lussemburgo e Austria ricevono le informazioni dagli altri Stati membri che attuano lo scambio di informazioni.

L'autorità competente è l'autorità:

- a.- notificata alla Commissione Europea da ciascuno Stato membro (art.7 c4 DLgs 84/2005);
- b.- individuata ai fini dell'applicazione delle commissioni bilaterali o multilaterali o, in assenza, quelle competenti a rilasciare certificati attestanti il domicilio fiscale, per i Paesi non UE (art.5 Dir 2003/48/CE).

Lo Stato membro non può sottrarsi a tale obbligo, avendo l'art.9 della Direttiva esclusa l'applicazione dell'art.8 della Direttiva 77/799/CEE (direttiva sull'assistenza amministrativa in materia di imposte dirette e Iva). Questa norma dispone, tra l'altro, che: "l'autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di fatto o di diritto, lo Stato interessato non è in grado di fornire informazioni equipollenti".

Con questa esplicita previsione si è voluto evitare che lo Stato che provvede alla comunicazione non possa divulgare informazioni nei confronti di Stati che, per il momento, non assicurino la regola della reciprocità come, ad esempio, gli Stati che nel periodo transitorio non sono sottoposti al particolare obbligo dello scambio di informazione (gli Stati che sottopongono gli interessi a ritenuta).

Si veda il §24.

## **10 - Le comunicazioni**

### 10.1.- Oggetto delle comunicazioni (art. 5 DLgs 84/2005)

- Identità e residenza del beneficiario effettivo degli interessi (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, data e luogo di nascita);
- denominazione e indirizzo del soggetto che effettua la comunicazione (c.d. "agente pagatore");
- numero di conto del beneficiario effettivo o gli elementi che consentono l'identificazione del credito che produce gli interessi;
- ammontare degli interessi pagati o accreditati o, in senso lato, gli elementi informativi relativi al pagamento di interessi, o nell'ipotesi di rimborso, cessione o riscatto dei titoli o delle quote di OICVM, il relativo ammontare.

#### 10.2.- Modalità di comunicazione (art.4 Provv 8.7.2005 AE)

Le comunicazioni degli intermediari devono essere effettuate:

- esclusivamente attraverso i sistemi telematici Entratel o Internet;
- sulla base di archivi predisposti secondo le specifiche tecniche descritte nell'allegato al provvedimento stesso;
- utilizzando i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'AE.

#### 10.3.- Termini per le comunicazioni (art.4 c2 Provv 8.7.2005 AE)

Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, in relazione agli interessi pagati nell'anno solare precedente.

#### 10.4.- La ricevuta delle comunicazioni (art.5 Provv 8.7.2005 AE)

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'AE, la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto.

Il motivo dello scarto è comunicato, per via telematica, all'utente che ha effettuato la trasmissione telematica del file, il quale è tenuto a rimuoverlo e a ripetere l'invio entro i termini previsti.

L'AE attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file.

#### 10.5.- Sanzioni (art.6 cc2 e 3 DLgs 84/2005)

- Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da 2.065,00 a 20.658,00 euro (comma 2);
- in caso di ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione minima (comma 3).

### **11.- Clausola di salvaguardia**

La clausola di salvaguardia stabilisce l'esenzione da ritenuta e da segnalazione delle obbligazioni, nazionali ed internazionali, e degli altri titoli di credito negoziabili emessi, per la prima volta, anteriormente al 1° Marzo 2001, fino alla loro naturale scadenza ovvero, se anteriore, sino al termine del periodo transitorio e, comunque, al più tardi sino al 31 dicembre 2010, ma solo se la loro emissione non viene riaperta il 1° Marzo 2002 o dopo tale data.

Ove il periodo transitorio si prolunghi oltre il 31 dicembre 2010, l'esenzione continua ad applicarsi solo ai titoli di credito negoziabili che contengono la clausola di gross-up (che impegna l'emittente a compensare l'investitore per qualsiasi ritenuta fiscale prelevata dallo Stato di stabilimento dell'emittente) e di rimborso anticipato e per i quali l'agente pagatore è stabilito in uno degli Stati membri che applica la ritenuta alla fonte e l'agente effettua il pagamento di interessi ad un beneficiario effettivo situato in un altro Stato membro.

Nel caso in cui l'emissione di un titolo negoziabile sia avvenuta prima del 1° Marzo 2001 ma si hanno riaperture anche il 1° Marzo 2002 o dopo tale data occorre distinguere tra:

- titoli emessi da un Governo o da un ente collegato che agisce cioè in qualità di un'autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale (Cfr art.15 c1 Direttiva) per i quali l'intera emissione si considera soggetta alla Direttiva;
- titoli emessi da qualsiasi altro emittente, nel qual caso solo le tranches emesse dal 1° Marzo 2002 vengono assoggettate alla Direttiva.

## **12.- Il beneficiario effettivo (art.2 Dir 48/03 e art.4 DLgs 84/05)**

### 12.1.- Definizione

Si considera beneficiario effettivo degli interessi qualsiasi persona fisica che li percepisce o alla quale sono attribuiti, salvo che questa possa dimostrare di non aver percepito tale pagamento a proprio vantaggio o che non le sia stato attribuito (art.2 Direttiva 2003/48/CE). Il percettore degli interessi è così presunto beneficiario effettivo, salvo prova contraria.

Non è considerato beneficiario effettivo:

- l'agente pagatore e le entità assimilate ex art.4 c2 Direttiva 2003/48/CE;
- chi agisce per conto di un'entità o di una persona giuridica i cui redditi sono tassati secondo criteri di determinazione del reddito d'impresa ovvero di un OICVM, cui sono attribuiti pagamenti di interessi di spettanza del beneficiario effettivo;
- chi agisce per conto di un'altra persona fisica che sia il beneficiario effettivo, di cui deve essere comunicata l'identità (lett.c).

Occorre che venga comunicata all'agente pagatore l'identità del beneficiario effettivo (nome e indirizzo) e tali informazioni saranno comunicate all'Autorità competente dello Stato membro.

### 12.2.- La dichiarazione della persona fisica

Il pagamento di interessi a persone fisiche che non ne siano i beneficiari effettivi non comporta l'obbligo, per gli intermediari finanziari, di effettuare le comunicazioni di legge all'Agenzia delle Entrate.

Secondo l'art.4 c2 DLgs 84/2005, la dispensa dagli obblighi di comunicazione è subordinata all'acquisizione, da parte degli intermediari, di una dichiarazione della persona fisica che percepisce o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, che attesti la sussistenza delle condizioni previste dal suddetto art.4 c1 lett. C).

## **13.- Gli agenti pagatori**

### 13.1.- Definizione

L'agente pagatore viene definito come l'operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo, in modo da consentire con precisione l'individuazione dello stesso, anche in presenza di una pluralità di intermediari.

### 13.2.- Gli agenti pagatori in Italia

Sono soggetti obbligati alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate, a condizione che siano residenti nel territorio dello Stato (art.1 c1 DLgs 84/2005):

- banche
- società di intermediazione mobiliare
- poste italiane
- società di gestione del risparmio
- società finanziarie
- società fiduciarie;
- ogni altro soggetto che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce un interesse a persone fisiche non residenti in Italia, quindi anche le società industriali o commerciali che hanno ricevuto un finanziamento da parte di persone fisiche residenti in altri Stati membri sul quale paghino interessi, anche nel caso di prestiti obbligazionari sottoscritti da cittadini europei.

### 13.3.- Adempimenti

La Direttiva pone a carico degli agenti pagatori alcuni adempimenti importanti circa l'identità del beneficiario.

Per le relazioni contrattuali avviate prima del 1° gennaio 2004, l'identità del precettore potrà essere determinata in base alle informazioni già acquisite sulla base della Direttiva 91/308/CEE del Consiglio sull'antiriciclaggio (nome e indirizzo).

Per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'agente pagatore dovrà acquisire anche il CF attribuito all'investitore dallo Stato membro in cui ha la residenza fiscale o, in subordine, la data e il luogo di nascita rilevabili sulla base del passaporto o della C.I..

Per la residenza occorrerà distinguere tra le relazioni contrattuali avviate prima del 1° gennaio 2004 e quelle avviate successivamente.

Per le prime ci si riferisce alla già citata Direttiva in materia di antiriciclaggio.

Per le seconde si dovrà fare riferimento all'indirizzo che figura sul passaporto o sulla carta di identità ufficiale o altro documento probante presentato dal beneficiario effettivo.

Altro adempimento è quello relativo alle segnalazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria che possono limitarsi all'indicazione sommaria dell'ammontare dell'operazione (ad esempio il corrispettivo lordo delle operazioni).

### 13.4.- Le persone fisiche straniere titolari di obbligazioni o finanziamenti verso società italiane.

Potrebbero sollevare la società dagli obblighi di agente pagatore semplicemente depositando il titolo presso una banca italiana o intestandolo a una fiduciaria italiana (nel qual caso la banca o una fiduciaria assumerebbero il ruolo di agente pagatore) oppure utilizzando un intermediario del proprio Paese di residenza (nel qual caso la direttiva non troverebbe del tutto applicazione).

### 13.5.- Società semplici con soci persone fisiche domiciliate in altri Stati della Comunità.

Queste società devono monitorare e comunicare la quota interessi percepiti, di pertinenza dei soci stranieri. Si tratta di un adempimento particolarmente gravoso se si considera che le società semplici sono, di norma, prive di struttura organizzativa.

## **14.- L'equiparazione agli OICVM autorizzati**

### 14.1.- Premessa

Ex artt.1 e 3 DLgs 84/2005 la comunicazione all'AE deve essere effettuata anche da entità residenti alle quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interesse a favore di beneficiario persona fisica non residente, purché siano diversi da:

a.- persona giuridica

b.- soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito d'impresa

c.- un OICVM autorizzato ex Dir 85/611/CEE

### 14.2.- richiesta di equiparazione

I soggetti indicati dagli artt.1 e 3 DLgs 84/2005 possono inoltrare istanza all'AE per essere trattati come OICVM autorizzati ex Dir 85/611/CEE.

### 14.3.- Modalità attuative

Sono indicate dal Provv AE 8.7.2005, che disciplina:

- i soggetti legittimati, il contenuto e le modalità di presentazione di tale istanza all'AE;
- la notifica del provvedimento dell'AE che accoglie o respinge l'istanza;

- in caso di accoglimento dell'istanza, il rilascio del certificato di equiparazione agli OICVM, che produce effetti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del suo rilascio, a condizione che le circostanze e i presupposti in base ai quali è stato rilasciato non si siano nel frattempo modificati;
- la comunicazione delle variazioni nei presupposti per il rilascio del suddetto certificato;
- le modalità di revoca di tale certificato, sia ad opera dell'AE che a seguito di richiesta dell'entità;
- gli effetti della revoca del certificato.

Il suddetto provvedimento ha, altresì, approvato gli schemi dell'istanza e del certificato.

## **15.- Applicazione sul residente nazionale**

### 15.1.- Processo cognitivo

Occorre comprendere esattamente la situazione. Per far ciò è necessario seguire un processo in più tappe.

#### a.- Identificare la tipologia di investimento

Ciò consente di comprendere se l'investimento è soggetto alle regole in questione. Ad esempio se si trattasse di titoli obbligazionari la cui prima emissione è avvenuta prima del marzo 2001 non si applica la normativa.

#### b.- Individuare lo Stato ove si trova l'investimento

Ciò serve a comprendere se in quello Stato la persona fisica residente subirà una ritenuta d'imposta ovvero se l'interesse pagato sarà, in via automatica, comunicato al Paese di residenza ( in base ai meccanismi illustrati).

#### c.- Effetti concreti sul contribuente nazionale e scelte strategiche e di convenienza conseguenti

Occorre studiare una strategia per rendere più conveniente o meno pericoloso l'impatto delle nuove regole.

Se ad esempio viene applicata la ritenuta, occorre attivarsi per chiederne la disapplicazione.

### 15.2.- Soggetto che ha investito in uno Stato convenzionato con cui opererà lo scambio di informazioni.

#### a.- Se ha denunciato l'investimento o lo ha scudato

Deve compilare i quadri RW e RM dell'Unico. Non vi sono sanzioni.

#### b.- Non ha denunciato l'investimento in Italia

La sanzione è dal 5 al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati e la confisca di beni per un corrispondente valore.

### 15.3. Soggetto che ha investito in uno Stato convenzionato che opera la ritenuta

#### a.- Se ha dichiarato in Italia l'investimento e il relativo interesse percepito.

Dovrà richiedere allo Stato italiano, ai sensi dell'art.9 DLgs 84/2005, il rilascio di un apposito certificato per ottenere dallo Stato in cui ha operato l'investimento la disapplicazione della ritenuta alla fonte. In questo modo evita ulteriori adempimenti volti a neutralizzare la doppia imposizione.

#### b.- Non ha dichiarato l'investimento né l'interesse in Italia

Occorre verificare in che modo lo Stato di investimento ha recepito le deroghe all'applicazione della ritenuta ex art.13 della Direttiva 2003/48.

#### **16.- Applicazione al non residente**

La direttiva non interviene sulle regole nazionali di tassazione. Pertanto, se una regola nazionale prevedeva l'applicazione di una ritenuta, a prescindere dalla direttiva il soggetto non residente rimarrà soggetto alla predetta ritenuta. Quello che cambia è che l'intermediario finanziario o l'agente pagatore dell'interesse deve comunicare l'informazione all'Agenzia delle Entrate che in modalità automatica la fornirà allo Stato membro di residenza. Quindi, rispetto al passato, lo Stato membro di residenza avrà diretta e automatica conoscenza dell'interesse erogato e il percipiente non residente dovrà denunciare al proprio fisco il reddito ottenuto.

#### **17.- Meccanismi contro la doppia imposizione**

##### 17.1.- La Direttiva 2003/48/CE

L'art.14 della Direttiva prevede espressamente delle regole per l'eliminazione di questi fenomeni: lo Stato membro di residenza, quello in cui la tassazione deve effettivamente avvenire, deve accordare al contribuente un credito d'imposta per quanto pagato nello Stato di erogazione degli interessi.

Se il credito risulta incapiente, in base alle regole nazionali, lo Stato membro di residenza deve rimborsare per intero l'eccedenza rispetto al credito d'imposta concretamente esercitato. Inoltre se sullo stesso reddito si applicano, oltre alla speciale ritenuta d'imposta, ulteriori forme di tassazione, il credito d'imposta deve essere fatto valere con precedenza su quest'ultima forma di tassazione, ancora prima di neutralizzare la ritenuta operata in base alla specifica normativa del risparmio. La regola ha lo scopo di rendere ininfluente per il contribuente la ritenuta nascente dalla specifica direttiva.

##### 17.2.- Il Tuir

In Italia l'art 165 Tuir prevede l'attribuzione di un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'estero anche se nei limiti dell'ammontare dell'imposta netta pagata in Italia. Peraltro l'art 10 del DLgs 84/2005 ammette la possibilità che il beneficiario italiano richieda il rimborso dell'intera eccedenza versata nello stato di percezione, a prescindere dai limiti e dalle condizioni di applicabilità dell'art 165 Tuir. Tali eccedenze possono anche essere chieste in compensazione nel modello F24 (art.17 DLgs 241/97) con altri tributi o contributi.

##### 17.3.- Il certificato

L'art.13 della Direttiva 2003/48/Ce stabilisce che gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte sugli interessi da loro erogati possono derogare, non applicandola, quando il beneficiario:

- autorizzi l'agente pagatore a comunicare le informazioni relative all'interesse erogato al proprio Stato di residenza;
- presenti all'agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'autorità del suo Stato di residenza fiscale (vedi §18).

## **18.- Il certificato dell'AE per evitare la ritenuta**

### 18.1.- Norme applicate

- Dir 2003/48/CE art.13
- DLgs 84/2005 art.9
- Provv AE 25 luglio 2005

### 18.2.- La richiesta

Il contribuente nazionale (beneficiario effettivo) detentore di attività finanziarie all'estero può chiedere all'AE il rilascio di un certificato (conforme all'Allegato 2 Provv AE 25.7.2005) al fine di richiedere all'agente pagatore di non venir sottoposto a ritenuta all'atto della percezione degli interessi.

L'istanza va presentata all'ufficio locale dell'AE competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente, mediante consegna diretta, raccomandata A.R. o non meglio precisati "mezzi postali similari".

L'istanza va redatta in carta libera in conformità allo schema del Provv 25.7.05 All.1.

### 18.3.- Il contenuto dell'istanza

I requisiti dell'istanza sono disciplinati dall'art.1 c3 del provvedimento attuativo. A pena di inammissibilità, questa deve contenere:

- il nome e il cognome del beneficiario effettivo, il suo codice fiscale, la residenza anagrafica e il domicilio fiscale, se diverso dalla residenza anagrafica;
- la denominazione ovvero il nome e cognome dell'agente pagatore non residente;
- una dichiarazione sostitutiva che comprovi che il soggetto è residente, ai fini fiscali, in Italia, che egli è il beneficiario effettivo degli interessi, e che questi sono accreditati sul conto indicato (in mancanza, deve essere indicato il titolo di credito da cui derivano gli interessi).

L'istanza deve essere sottoscritta dal beneficiario dei pagamenti; tuttavia la mancata sottoscrizione non determina l'inammissibilità della stessa. In tali casi, infatti, gli Uffici sono tenuti ad invitare gli istanti a regolarizzare la pratica apponendo la sottoscrizione entro i 30 giorni successivi.

Il modello di istanza allegato al provvedimento del 25.7.2005 riporta, per un errore materiale, l'indicazione secondo la quale questa deve essere sottoscritta "dal rappresentante legale/negoziale/trustee". L'errore è stato corretto con un comunicato di rettifica del 19.8.2005, con il quale è stato specificato che il soggetto tenuto alla sottoscrizione è il beneficiario effettivo.

### 18.4.- Caratteristiche del certificato

- Va rilasciato entro due mesi dalla presentazione dell'istanza;
- è emesso in unico originale;
- ha validità per 3 anni dalla data del suo rilascio.

### 18.5.- Il contenuto del certificato

Il certificato rilasciato dall'AE indicherà:

- il nome, il cognome, l'indirizzo e il codice fiscale del beneficiario effettivo;
- la denominazione e l'indirizzo del soggetto non residente che è tenuto all'applicazione della ritenuta;
- il numero di conto del beneficiario effettivo su cui sono accreditati gli interessi o in assenza di tale riferimento, l'indicazione del titolo di credito.

### 18.6.- Gli effetti del certificato

L'esibizione del certificato all'agente pagatore produce la non applicabilità della ritenuta sugli interessi corrisposti.

La disapplicazione della ritenuta produce due effetti specifici:

- i redditi prodotti sotto forma d'interesse nello Stato per il quale si chiede la disapplicazione della ritenuta saranno, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla percezione, conosciuti da parte del fisco italiano;
- su tali redditi lo Stato di erogazione non opererà la ritenuta evitando così il crearsi di fenomeni di doppia imposizione che imporrebbero al contribuente una sua diretta attivazione nei confronti del fisco nazionale.

### 18.7.- Limitazioni territoriali (art.5 Provv 25.7.2005)

La procedura per la disapplicazione della ritenuta si applica, oltre che ai rapporti intercorsi con intermediari residenti in Austria, Belgio e Lussemburgo, anche a quelli:

- con il Principato di Andorra;
- con i Territori associati dell'UE, qualora essi abbiano concluso con l'Italia accordi per l'adozione della procedura basata sulla presentazione all'intermediario del certificato.

Conseguentemente, la procedura prevista per la disapplicazione della ritenuta rimane, allo stato attuale, inefficace nei confronti degli intermediari con sede in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein e San Marino (almeno i primi due tradizionali destinazioni del risparmio proveniente da oltre frontiera).

Per questi Stati, infatti, gli accordi con l'UE hanno condizionato la disapplicazione della ritenuta alla sola autorizzazione, da parte del beneficiario, alla comunicazione dei dati relativi agli interessi percepiti, e non anche alla presentazione all'intermediario di un certificato rilasciato dall'Amministrazione fiscale dello Stato di residenza del beneficiario.

## **19.- Le sanzioni**

### 19.1.- Mancato, tardivo o incompleto invio della comunicazione del percettore

Comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che varia da 2.065 a 20.658 euro. Nel caso in cui le comunicazioni siano effettuate con un ritardo non superiore a 30 giorni la sanzione applicabile è solo quella minima (art.6 DLgs 84/2005).

### 19.2.- Mancata comunicazione di detenzione di investimenti all'estero.

L'art.4 DL 167/90 prevede l'obbligo per il contribuente residente in Italia (persona fisica, società semplice o ente equiparato, ente non commerciale) che al termine del periodo d'imposta detiene investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, di indicarli, anche se non sono intervenute movimentazioni, nella dichiarazione dei redditi o, in caso di esonero, su modulo conforme al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate (Modulo RW), sempre che l'ammontare di investimenti e attività, al termine del periodo d'imposta, sia superiore a 12.500 euro. La violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore.

## **20.- Critica al sistema di monitoraggio italiano in generale**

### 20.1.- La normativa esistente

#### 20.1.1.- Il quadro RW

L'obbligo di compilare il quadro RW riguarda le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti che detengono attività finanziarie estere o investimenti all'estero. In particolare:

a) soggetti obbligati:

- persone fisiche residenti in Italia
- società semplici residenti in Italia
- enti non commerciali residenti in Italia

b) operazioni da indicare nel quadro RW

- trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro certificati in serie o di massa e titoli
- investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia

c) limiti di importo

La compilazione è richiesta se:

- l'ammontare complessivo degli investimenti e attività al termine del periodo d'imposta è superiore a 12.500 euro
- l'ammontare complessivo dei trasferimenti da, verso e sull'estero effettuati nel periodo d'imposta è stato superiore, nell'anno, a 12.500 euro

d) esonero

L'obbligo di compilazione non sussiste per gli strumenti finanziari:

- affidati in gestione o amministrazione a intermediari finanziari italiani
- per i contratti conclusi attraverso il loro intervento
- per i depositi e conti correnti a condizione che i redditi siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari

#### 20.1.2.- Il monitoraggio

L'adempimento è, in molti casi, molto gravoso: dovendo segnalare anche i trasferimenti "sull'estero" è necessario monitorare tutte le movimentazioni dei dossier e conti esteri riclassificandole nelle circa 150 categorie di operazioni individuate nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi.

#### 20.1.3.- L'intermediario residente

Solo instaurando con un intermediario italiano un rapporto di amministrazione e gestione si viene esonerati dall'obbligo (art.4 DLgs 167/90);

#### 20.1.4.- Gli obblighi

Il monitoraggio dei capitali si aggiunge all'obbligo di dichiarare (e tassare) i redditi conseguiti all'estero, se non assoggettati a ritenuta d'imposta.

#### 20.1.5.- Le sanzioni

Le sanzioni per le violazioni relative al quadro RW (cioè di un obbligo puramente formale) sono commisurate ai capitali non comunicati e non ai redditi eventualmente evasi.

#### 20.1.6.- L'effetto delle nuove norme

Con l'entrata in vigore della Direttiva risparmio (che si aggiunge alla Direttiva 77/799), il Fisco italiano otterrà flussi informativi che saranno, in gran parte, maggiormente idonei ad accertare l'evasione fiscale rispetto a quelli contenuti nel quadro RW, anche se limitati agli interessi corrisposti dagli agenti pagatori residenti negli Stati aderenti al sistema.

#### 20.2.- La normativa europea

##### 20.2.1.- Art.56 Trattato UE

L'articolo 56 del Trattato UE vieta qualsiasi restrizione ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi. Il principio è ribadito nell'art.1 della Direttiva 88/361. Ogni provvedimento che rende più oneroso o meno attraente il trasferimento transfrontaliero di capitali, e sia pertanto tale da distogliere da questo l'investitore, costituisce restrizione della libera circolazione dei capitali (Avvocato generale, causa C-319/02).

##### 20.2.2.- L'art.58 del Trattato

Gli Stati membri possono prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione nazionale, in particolare nel settore fiscale, e stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica purché tali misure non costituiscano una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali. Pertanto, occorre accertare se l'imposizione di queste misure sia necessaria alla tutela degli scopi perseguiti e se questi scopi non possano essere conseguiti con provvedimenti meno restrittivi della libera circolazione dei capitali (Corte di giustizia, 14 dicembre 1995, C-163/94, C-165/94 e C-250/94; 23 febbraio 1995, C358/93 e C-416/93; 14 marzo 2000, C-54/99).

##### 20.2.3.- Giustificazione delle restrizioni

Come chiarito dalla Corte di giustizia (sentenza 4 marzo 2004, causa C-334/02), affinché una misura restrittiva sia giustificata, deve rispettare il principio di proporzionalità (interpretato restrittivamente), nel senso che deve essere idonea a garantire l'obiettivo che persegue e che non vada al di là di quanto è necessario per conseguirlo. Le difficoltà inerenti le attività di gestione e di ispezione fiscale non sono sufficienti a legittimare l'applicazione di norme che limitano le libertà fondamentali e introducono un trattamento discriminatorio (Avvocato generale, causa C-334/02).

##### 20.2.4.- L'efficacia dei controlli fiscali

La Direttiva 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, prevede essa stessa la possibilità per uno Stato membro di ottenere da un altro Paese UE tutte le informazioni necessarie per verificare se siano stati effettuati versamenti in questo Paese, ovvero per determinare e liquidare l'ammontare dell'imposta sui redditi di un contribuente conformemente alla normativa interna. La tesi secondo cui questa direttiva non potrebbe produrre effetti negli Stati membri che praticano il segreto bancario non giustifica l'adozione di misure restrittive alla circolazione dei capitali (sentenza 28 gennaio 1992, causa C-300/90).

#### 20.3.- Conclusioni

I contribuenti italiani sono eccessivamente penalizzati da norme poco utili alla prevenzione e repressione delle violazioni fiscali e valutarie.

## **21.- Questioni sospese**

Con l'approvazione della Direttiva 2003/48/CE si sono creati alcuni problemi in attesa di soluzione.

### 21.1.- Nozione di interesse

#### a.- Pronti contro termine

Non è chiaro quale sia il dato da comunicare; solo l'interesse effettivo dell'operazione (somma algebrica di rateo cedola e scarto prezzo), l'intero corrispettivo della cessione a termine (interesse più prezzo secco del titolo) o quest'ultimo dato più l'ammontare complessivo dell'eventuale cedola incassata nel corso dell'operazione.

#### b.- Finanziamento infruttifero

Si ritiene che nessuna comunicazione debba essere effettuata, anche se, sul piano economico, si potrebbe sostenere che il creditore abbia maturato un interesse implicito, pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il suo valore attuale alla data dell'erogazione.

### 21.2.- La segretazione in caso di scudo fiscale

Un caso particolare si può verificare se un residente ha aderito al cosiddetto "scudo fiscale" negli anni 2001-2003 e ha, nel frattempo, trasferito la propria residenza all'estero. L'intermediario italiano, pur essendo obbligato alla segretazione dovrà comunicare alle Finanze gli interessi oggetto dello scambio di informazione, con un'evidente contraddizione. Di norma, però, l'inconveniente potrà non verificarsi.

La banca, infatti, censisce (per stabilire lo Stato di provenienza) il cliente in base al passaporto o alla carta d'identità (che, nel caso, saranno – di norma- italiani), utilizzando la residenza fiscale solo su richiesta del cliente stesso. Basterà quindi che il cliente non consegna alla banca il certificato residenza estero per sottrarsi allo scambio di informazioni, dato che la banca non lo percepirà come domiciliato all'estero.

## **22.- Gli accordi con la Svizzera**

### 22.1.- Gli accordi

La Svizzera, con due accordi e un memorandum (per aprire negoziati che modifichino la disposizione che regola lo scambio di informazioni delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni internazionali) stipulati con la UE, ha regolamentato la materia del risparmio transfrontaliero. Questi atti (Guce serie L, n.385 del 29 dicembre 2004) prevedono che dal 1° luglio 2005 la Svizzera proceda sui redditi di capitali all'applicazione della ritenuta indicata al §7.2 supra. La base imponibile su cui la ritenuta opera è diversa a seconda della tipologia d'interesse trattato.

Il 25 ottobre 2005 il dipartimento per le politiche fiscali ha comunicato di aver raggiunto un'intesa con le Autorità fiscali svizzere in merito all'accordo concluso fra UE e Svizzera il 24 ottobre 2004.

L'intesa ha natura amministrativa e portata interpretativa ed entra in vigore il 1° luglio 2005, retroattivamente. Esso integra quanto definito all'art.10 c4, e cioè l'avvio di negoziati bilaterali che arrivassero a definire le "categorie di casi che ricadono nelle violazioni analoghe"

## 22.2.- La dichiarazione del beneficiario

La Svizzera, come San Marino, Monaco e Liechtenstein, prevede che la ritenuta non si applichi solo in presenza di una specifica dichiarazione del beneficiario effettivo che autorizzi l'agente pagatore a fornire le informazioni relative agli interessi erogati allo Stato di residenza del percipiente. Quindi sarà ininfluenza, ai fini della disapplicazione della specifica ritenuta, ottenere dall'Agenzia delle entrate il certificato definito al §18 supra.

## 22.3.- Lo scambio di informazioni

### 22.3.1.- Premessa

Tra Svizzera e UE, e quindi anche l'Italia, è ora effettivo, oltre che la ritenuta indicata al §7.2. supra, anche lo scambio, sia pure limitato, di informazioni.

### 22.3.2.- Ratio

L'obiettivo di questa norma, particolarmente severa, è quello di evitare che residenti fiscali nell'UE, in particolare per i fini che qui interessano, in Italia, possano sottrarsi alla ritenuta del 15% in maniera fraudolenta.

### 22.3.3.- Oggetto dell'informazione

Non è quanto coperto dal segreto bancario ma quanto posto in essere dal contribuente italiano in frode al fisco attraverso comportamenti finalizzati all'aggiramento dell'imposizione gravante sui redditi coperti dall'accordo.

### 22.3.4.- Quale procedura si applica

La procedura stabilita dall'art.27 della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera in vigore dal 27 marzo 1979.

### 22.3.5.- Quali fattispecie di comportamento rilevano

Vi sono cinque fattispecie di comportamento che consentono lo scambio di informazioni tra Svizzera e Italia: vedasi §22.4 infra.

### 22.3.6.- La definizione di frode fiscale

L'accordo 24.10.2004 tra Svizzera e UE aveva previsto l'avvio di una speciale procedura di scambio di informazioni "sui comportamenti che costituiscono frode fiscale (...) o sulle violazioni analoghe". Queste ultime sono definite come le violazioni che "presentano lo stesso grado di illiceità della frode fiscale quale definita dalla legislazione dello Stato interpellato".

### 22.3.7.- Alcune casistiche rientranti nella previsione

- a.- Gli interessi sono coperti dall'intesa e dal relativo scambio di informazioni.
- b.- I pagamenti di interessi e canoni tra società consociate e la distribuzione di dividendi in regime di madre-figlia. Ciò è coerente con l'art.15 dell'accordo del 29 dicembre 2004 laddove si fa riferimento ad accordi internazionali per il contrasto di frodi o abusi.

## 22.4.- La frode fiscale

### 22.4.1.- Le implicazioni

Lo scambio d'informazioni, non ammesso in via automatica, è accettato ogni volta che il comportamento configuri un'ipotesi di frode fiscale.

Solo il reato, quindi, consente all'amministrazione di superare indipendentemente dall'autorizzazione del soggetto non residente il segreto bancario che permane anche per i redditi erogati da agenti pagatori svizzeri.

#### 22.4.2.- Distinzione con l'evasione fiscale

Da un lato rileva la distinzione tra evasione fiscale, che nella Confederazione elvetica viene perseguita solo per via amministrativa, e frode fiscale, che si può concretizzare, per esempio, nella falsa fatturazione, che viene trattata in altro modo e che è oggetto di cooperazione.

Dall'altro restano quelli che, dal punto di vista elvetico, costituiscono i cardini dell'accordo sulla tassazione del risparmio. Il segreto bancario è stato confermato e per i non residenti della UE c'è la possibilità di scegliere la cosiddetta euroritenuta (ora al 15 %, in seguito più alta) su alcuni redditi finanziari, in particolare su quelli da interesse.

#### 22.5.- Le cinque fattispecie

##### 22.5.1.- Premessa

Con l'accordo del 24/10/04 la Svizzera si è impegnata allo scambio di informazioni e di mezzi di prova in sede di procedimenti giudiziari, amministrativi o penali promossi in uno o più dei 25 Paesi comunitari non solo per frode fiscale, ma anche per sottrazione fiscale, contrabbando e analoghe infrazioni alle norme su Iva, accise e dazi riguardanti tabacchi lavorati, petrolio e altre merci.

##### 22.5.2.- Non esaustività delle fattispecie

Le cinque fattispecie possono venire modificate o integrate a seguito di un nuovo accordo qualora vengano individuati casi nuovi o diversi.

##### 22.5.3.- Elenco delle fattispecie

- a.- Imprenditore individuale che non include nella sua dichiarazione dei redditi interessi derivanti dalla sua attività, che fanno parte dell'attivo della sua impresa (vedi § 22.6);
- b.- agente pagatore che rilascia un certificato per un importo inferiore al reale (vedi § 22.7);
- c.- interposizione fittizia (vedi § 22.8);
- d.- falsa certificazione di ritenuta di imposta (vedi § 22.9);
- e.- esibizione di un certificato di residenza indicante la residenza in un Paese terzo diverso da quello in cui vi è la residenza effettiva (vedi § 22.10).

#### 22.6.- Il caso dell'imprenditore industriale

##### 22.6.1.- Descrizione normativa

Il proprietario di un'impresa individuale avrebbe dovuto includere nella sua dichiarazione dei redditi tutti i beni e i redditi posseduti e quindi gli interessi derivanti dalle attività possedute, che fanno parte dell'attivo patrimoniale. Non avendolo fatto, egli ha prodotto una contabilità incompleta. Quando dalle attività non dichiarate scaturiscono interessi rientranti nel campo applicativo dell'Accordo, si è in presenza di una frode fiscale.

##### 22.6.2.- Quando si applica

Quando gli interessi non dichiarati costituiscono redditi da risparmio, si rientra nella frode fiscale.

### 22.6.3.- Valutazioni critiche

Si fa riferimento a interessi da risparmio ma che di fatto sono realizzati in regime di impresa perdendo detta natura: ma è solo nei confronti dei redditi da risparmio che è indirizzata la misura disposta dal legislatore comunitario.

### 22.7.- L'agente pagatore

#### 22.7.1.- Descrizione normativa

Nell'ambito di una procedura di divulgazione volontaria secondo l'art.2 dell'Accordo, un contribuente ottiene e adopera un certificato rilasciato da un agente pagatore che non riflette la reale situazione reddituale, ma riporta redditi inferiori a quelli effettivamente posseduti.

#### 22.7.2.- Condizioni per l'applicazione

Occorre che il beneficiario effettivo abbia autorizzato l'autorità elvetica a comunicare all'autorità italiana i propri redditi, per evitare di subire la ritenuta aggiuntiva del 15-20-35 %.

#### 22.7.3.- La fattispecie

In presenza dell'autorizzazione di cui al § 22.7.2 l'agente pagatore svizzero deve essersi reso complice alla commissione dell'irregolarità, fornendo una falsa certificazione.

Questa certificazione deve venir utilizzata dal beneficiario in Italia (o nel suo Paese di residenza).

### 22.8.- L'interposizione fittizia

#### 22.8.1.- Descrizione normativa

Una persona fisica produce documenti contabili (contabilità o altri documenti) che attribuiscono interessi rientranti nel campo applicativo dell'Accordo a un ente terzo (società), quando, in realtà, tramite un contratto fiduciario, questi redditi gli sono attribuiti effettivamente, e non dichiarati.

In questo caso, i documenti contabili non riflettono la realtà e vi è frode fiscale.

#### 22.8.2.- Quando si applica

In base all'interposizione fittizia i redditi sono formalmente riferibili a una società offshore, ma il beneficiario effettivo è schermato da un negozio fiduciario (c.d. declaration of trust), ed è persona fisica residente in Italia.

### 22.9.- La certificazione della ritenuta d'imposta

#### 22.9.1.- Descrizione normativa

Al fine di ottenere una riduzione sull'imposta che un agente pagatore deve scomputare secondo l'art.3 §3 dell'Accordo, una persona fisica utilizza un certificato di avvenuta ritenuta d'imposta a monte, mentre in realtà non è stata prelevata tale imposta.

#### 22.9.2.- Quando si applica

Quando la persona fisica presenta un certificato fasullo relativo all'applicazione di una ritenuta diversa da quella applicata in Svizzera nella misura del 15 % che, conformemente all'art.3 §3 dell'Accordo, dà diritto alla detrazione dalla suddetta ritenuta.

## 22.10.- La residenza

### 22.10.1.- Descrizione normativa

Secondo l'Accordo, una persona fisica cittadina dell'UE, entrata in relazioni contrattuali con un agente pagatore dopo il 1° gennaio 2004, che dichiara di essere residente in uno Stato terzo (non UE o Svizzera) deve fornire un certificato di residenza dello Stato terzo dove risiede. La conseguenza è la non applicazione dell'Accordo al pagamento di interessi a questa persona. In questo contesto, l'utilizzazione di un certificato di residenza fiscale inesatto è costitutivo di frode fiscale.

## **23.- La situazione in alcuni Paesi europei**

### 23.1.- Lussemburgo

Il Lussemburgo ha approvato una disposizione autonoma per regolamentare la materia: la legge 13 aprile 2005, che disciplina le regole che raccordano il diritto lussemburghese alla Direttiva 2003/48/CE.

Di particolare interesse risultano le regole (art.9) relative ai casi in cui non si applica la ritenuta alla fonte sugli interessi erogati a soggetti non residenti. La scelta del Lussemburgo, per la particolare questione è molto ampia consentendo al non residente:

- a.- di autorizzare l'agente pagatore a comunicare le informazioni allo Stato di residenza;
- b.- ovvero di presentare apposita dichiarazione da cui risulta il proprio domicilio fiscale.

### 23.2.- Francia

Le regole di recepimento della Direttiva 2003/48/CE sono contenute nell'art. 242 ter del Code générale des Impôts, come integrato dall'art.24 della legge 2003-1312 del 13 dicembre 2003 e nel Dm Economia 2005-132 del 15 febbraio 2005.

L'art.242 ter disciplina in dettaglio le regole con cui l'agente pagatore francese deve acquisire le informazioni dal soggetto non residente e deve comunicarle entro il 16 febbraio dell'anno successivo all'erogazione dell'interesse al fisco francese. La dichiarazione inviata al fisco viene inviata anche al soggetto non residente oggetto della dichiarazione stessa. Questa soluzione consente di informare tempestivamente il contribuente non residente sulla natura e il contenuto della comunicazione che sarà consegnata al fisco francese e che da questo sarà in via automatica trasferita all'amministrazione di residenza del beneficiario effettivo.

La norma francese prevede per i contribuenti residenti in Francia specifiche regole per neutralizzare in modo assoluto gli effetti di doppia imposizione che si potrebbero creare con i Paesi a ritenuta attraverso la concessione di un credito d'imposta ovvero attraverso il rimborso.

### 23.3.- Monaco

L'accordo con il Principato di Monaco per l'attuazione delle misure equivalenti previste dalla direttiva Risparmio presenta caratteristiche particolari rispetto agli analoghi accordi stipulati dalla UE con gli altri Paesi terzi convenzionati. L'accordo prevede anche per il Principato l'applicazione, in luogo dello scambio di informazioni, di una ritenuta d'imposta, ma specifica in modo molto più puntuale i casi in cui su richiesta il Principato risponde agli Stati membri. L'art.12 dell'accordo prevede, limitatamente alla materia del risparmio transfrontaliero – con esplicito ed esclusivo riferimento agli interessi derivati da crediti di qualsiasi natura – la possibilità di uno scambio d'informazioni tutte le volte che per lo Stato interpellato la richiesta possa costituire frode fiscale, il che avviene, ad esempio, quando si è in presenza di documenti falsi, falsificati o con indicazioni inesatte; ovvero quando si

ottengano indebitamente restituzioni di imposta; nel caso in cui non venga prelevata sugli specifici redditi la ritenuta legittimamente riscuotibile ovvero venga prelevata, ma non venga, poi, versata all'erario.

Altra particolarità riguarda la speciale ritenuta alla fonte. Il Principato prevede che eventuali forme nazionali di tassazione vadano dedotte dall'importo della ritenuta d'imposta. Anche per Monaco la ritenuta può essere disapplicata solo attraverso un'esplicita autorizzazione rilasciata dal beneficiario effettivo.

## **24.- Assistenza reciproca fra gli Stati dell'UE in materia di imposte dirette e indirette – recepimento delle direttive comunitarie**

### 24.1.- Le norme

In attuazione della L 18.4.2005 n.62 (legge Comunitaria 2004), il DLgs 19.9.2005 n.215 ha recepito le direttive del Consiglio del 7.10.2003 n.2003/93/CE e del 21.4.2004 n.2004/56/CE, che hanno modificato la direttiva del Consiglio del 19.12.77 n.77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi.

### 24.2.- Entrata in vigore

Il DLgs 215/2005 è entrato in vigore l'8.11.2005.

### 24.3.- La ratio

Quando la situazione dei contribuenti presenti profili di comune interesse con altri Paesi dell'UE, l'amministrazione finanziaria potrà decidere l'attivazione di verifiche simultanee con le altre amministrazioni, ciascuna sul proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni ottenute.

### 24.4.- Gli interventi normativi

Sono stati aggiunti due nuovi articoli al DPR 600/73:

#### 24.4.1.- Art.31 bis

Vi vengono anche ricollocate, per ragioni sistematiche, disposizioni sostanzialmente identiche a quelle dell'art.31 c3 e 4, che vengono pertanto contestualmente abrogate.

#### 24.4.2.- Art.28 bis

Concerne l'imposta sulle assicurazioni.

### 24.5.- L'assistenza reciproca in materia di imposte sui premi assicurativi

Ex art. 28-bis aggiunto alla L 29.10.61 n.1216, l'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sui premi assicurativi.

A tale fine, l'Amministrazione finanziaria:

- provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità, con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta di registro;
- può autorizzare la presenza nel territorio italiano di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni concernenti la reciproca

assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di imposte dirette, di cui al DPR 600/73, come modificato dal presente provvedimento.

#### 24.6.- L'assistenza reciproca in materia di imposte dirette

##### 24.6.1.- La ratio

La possibilità di procedere a controlli simultanei in più Paesi membri si applica qualora essi appaiano più efficaci rispetto al controllo effettuato da un solo Stato. Quando l'iniziativa parte dall'amministrazione italiana, essa individua autonomamente i soggetti nei cui confronti intende azionare i controlli simultanei, informando le autorità degli altri Paesi interessati.

##### 24.6.2.- Le norme abrogate

A fini di coordinamento con la nuova disciplina, sono stati espressamente abrogati dall'art.1 c1 lett. a) e d) del DLgs 215/05:

- i commi 3 e 4 dell'art.31 DPR 600/73, che contenevano le precedenti disposizioni in materia di assistenza reciproca;
- l'ultimo comma dell'art.68 DPR 600/73, in materia di deroga al segreto d'ufficio.

##### 24.6.3.- Lo scambio di informazioni e gli accertamenti simultanei

Ex nuovo art.31-bis DPR 600/73, inserito dall'art.1 c1 lett. b) DLgs 215/2005, l'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.

A tale fine, l'Amministrazione finanziaria:

- provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità, con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito, a condizioni di reciprocità e in deroga alla disciplina sul segreto d'ufficio;
- può autorizzare la presenza nel territorio italiano di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri;
- può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuna nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute, quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro; in tal caso, l'Amministrazione finanziaria italiana:
  - individua autonomamente i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo;
  - informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, anche in relazione ai motivi della scelta.

##### 24.6.4.- La richiesta da un altro Stato

Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga all'Amministrazione finanziaria italiana di partecipare ad un controllo simultaneo, quest'ultima:

- può rifiutarsi di eseguire il controllo simultaneo richiesto, specificandone i motivi;
- in caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo, designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo stesso.

##### 24.6.5.- Le informazioni escluse dallo scambio

Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare:

- un segreto commerciale, industriale o professionale;

- ovvero un processo commerciale;
- ovvero un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico.

Inoltre, la trasmissione delle informazioni può essere rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.

#### 24.6.6.- La notifica degli atti

Ex nuovo art. 60-bis del DPR n. 600/73 (inserito dall'art.1 c1 lett. c) DLgs 215/2005), l'Amministrazione finanziaria:

- può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato italiano relativi all'applicazione della legislazione interna sulle imposte sul reddito e sul patrimonio indicate nell'art.1 della direttiva del Consiglio del 19.12.77 n.77/799/CEE e successive modificazioni;
- procede, su domanda dell'autorità competente di un altro Stato membro e secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione, nel suo territorio, della legislazione sulle imposte indicate nell'art.1 della suddetta direttiva n.77/799/CEE.

#### 24.6.7.- La tutela e l'utilizzo delle informazioni ottenute

Le informazioni ottenute:

- devono essere tenute segrete (con le modalità e i limiti disposti dall'art.7 della direttiva del Consiglio del 19.12.77 n.77/799/CEE, modificata dalle direttive del Consiglio del 7.10.2003 n.2003/93/CE e del 21.4.2004 n.2004/56/CE);
- possono però essere utilizzate anche ai fini dell'accertamento di altri tributi (es. Iva, accise e dazi).

#### 24.7.- L'assistenza reciproca in materia di Iva

Mediante la modifica dell'art.66 c2 DPR 633/72, il segreto d'ufficio non si applica agli scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, in attuazione della direttiva del Consiglio del 7.10.2003 n.2003/93/CE e del regolamento del Consiglio (CE) del 7.10.2003 n.1798/2003, che costituiscono i nuovi provvedimenti comunitari sulla mutua cooperazione amministrativa in materia di Iva.

Tali riferimenti hanno infatti sostituito quelli precedentemente effettuati alla direttiva del Consiglio del 19.12.77 n.77/799/CEE, modificata dalla direttiva del 6.12.79 n.79/1070/CEE.

In pratica il provvedimento non apporta novità all'Iva: dispone solo l'adeguamento formale dei rinvii alla normativa UE contenuti nell'art.66 del DPR 633/72, in considerazione del fatto che la reciproca assistenza sull'Iva non è più disciplinata dalla direttiva 77/799/CEE, che per effetto delle modifiche apportate dalla citata direttiva del 2003 attiene solo alle imposte dirette e ai premi assicurativi, ma dal regolamento 1798/03, sostitutivo del precedente 218/92 e "assorbente" della direttiva del 1977.